

Comune di Pescia

Relazione illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	5 Dicembre 2017
Periodo temporale di vigenza	1 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2017
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (nome e cognome/ruolo/qualifiche ricoperta):</p> <p>CLAUDIO SBRAGIA – Presidente STEFANIA BALDI - Componente ANTONELLA BUGLIANI - Componente</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>SIND. FP CGIL SIND. CISL FP SIND. UIL FPL</p> <p>R.S.U.:</p> <p>Signor Gabriella Aliboni Signor Alessandro Fontana Signor Doria Landi Signor Fabrizio Natalini</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p>SIND. FP CGIL signor Fabrizio Baldi SIND. CISL FP signor Andrea Bini SIND. UIL FPL signor Franco Bugelli</p>
Soggetti destinatari	<i>Personale non dirigente del Comune di Pescia</i>
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Si rinvia per un dettaglio esaustivo al Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione adempimenti procedurali Rispetto dell'iter	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione preventiva del Nucleo Indipendente di Valutazione interno ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999 per le risorse di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 effettivamente destinate al raggiungimento di obiettivi specifici ALLEGATO 1
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti a cui è indirizzata tale relazione. In data 21/12/2017 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance 2017 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibera della G.C. n. 67 del 13.04.2017
		E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2017 e l'Amministrazione sta procedendo alla pubblicazione degli atti obbligatori previsti dalle norme sul sito internet all'interno della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.lgs 33/2013 È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, come da attestazioni del Nucleo di Valutazione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Ufficiale dell'Ente.
Eventuali osservazioni:		L'organo di valutazione ha validato la relazione sulla performance relativa all'anno precedente ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 di cui al Verbale del marzo 2017 La Relazione della Performance relativa all'anno corrente verrà validata in fase di consuntivazione.

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;

Per l'anno 2017 già con la determina di costituzione del Fondo n. 2412 del 04.12.2017, il Dirigente del Servizio AA.GG. e Gestione delle Risorse ha reso indisponibile alla contrattazione

ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per progressione economica, ecc) e in particolare è stato sottratto dalle risorse ancora contrattabili un importo complessivo pari ad € 298.876,75, destinato a retribuire le indennità fisse e ricorrenti già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse all'anno 2017 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti, destinando *inoltre per l'anno*:

1. Progressioni economiche orizzontali specificatamente contrattate nel CCDI dell'anno (art. 17 comma 2 lett. b CCNL 1.4.1999) € 9.250,00 .

Le progressioni saranno attribuite secondo i criteri di cui alla delibera di G.C. n. 215/2007 e l'importo è esclusivamente indicativo.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. b CCNL 1.4.1999

B) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.99; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.

Art. 5 CCNL 31.3.1999

1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13.

2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;

c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;

d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:

- diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;

- *grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;*
- *iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.*

Art. 9 CCNL 11.4.2008

1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art.5 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 23 D.lgs 150/2009 Progressioni economiche

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Articolo 52 Disciplina delle mansioni D.lgs 165/2001

1 bis. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica.

Con molta probabilità i fondi a disposizione per le progressioni orizzontali consentiranno la progressione per la totalità o quasi dei partecipanti alla selezione. Il dato potrebbe apparire in contrasto con il dettato normativo e con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato, ma in realtà così non è: tutta la normativa sopra elencata e la RGS fanno sempre riferimento ad una quota limitata del personale, intendendosi per personale la totalità dei dipendenti e non dei partecipanti alla selezione, dato che limitarsi ai partecipanti porterebbe a conclusioni insostenibili (si pensi all'ipotesi che i requisiti di partecipazione siano in possesso di pochissimi dipendenti). In realtà, ammesso che conseguano la progressione tutti i partecipanti, rispetto alla totalità dei dipendenti, la percentuale resta ben al di sotto del 50%. Peraltro in tutte le progressioni svolte negli anni precedenti il criterio seguito è sempre stato lo stesso, considerando la quota limitata rispetto alla totalità del personale. A riprova di quanto detto si elencano le percentuali delle progressioni ottenute negli anni precedenti:

- anno 2015 – 25%
- anno 2011 – 11,86%
- anno 2010 – 24,20%

2. Indennità di turno (*art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999*) € 27.800,00

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 22 CCNL 14.9.2000

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.

3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)

- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c)

- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c).

6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

3. Indennità di rischio (art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999) € 15.000,00

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 37 CCNL 14.9.2000

1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente.

2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.

Art. 41 CCNL 22.1.2004

1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.

4. Indennità di maneggio valori (art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999) € 2.900,00

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 36 CCNL 14.9.2000

1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L.3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999.

2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.

5. Indennità di reperibilità (art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999) € 3.000,00

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 23 CCNL 14.9.2000 e ART. 11 CCNL 5.10.2001

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del

10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7 o dell'art.38-bis, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.(Introdotta dall'ART. 11 CCNL 5.10.2001)

6. Indennità di disagio (art. 17 comma 2 lett. e CCNL 1.4.1999) € 7.000,00

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. e CCNL 1.4.1999

E) compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C;

7. Particolari posizioni (art. 17, c. 2, lett f. CCNL 01/04/99, art. 36, c.1,CCNL 22/01/04 e art. 7 CCNL 9/5/2006) € 18.000,00

Art. 7 CCNL 9/5/2006 (che ha sostituito l'art. 17 comma 2 lett. f CCNL 1.4.1999)

1. La lett. f) del comma 2, dell'art.17 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente: " f) compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi: l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera

2. E' disapplicata, dalla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo, la disciplina dell'art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004.

8. Maggiorazione per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale (Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999 e art.24, comma 1 CCNL 14.9.2000) € 900,00

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. d CCNL 1.4.1999

D) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;

Art. 24 comma 1 CCNL 14.9.2000

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Parere Aran 900-24E1.

Con quali risorse deve essere finanziato il pagamento del particolare compenso previsto dall'art.24, comma 1, per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato

al riposo settimanale? Occorre utilizzare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999, e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, per questo specifico compenso, ma il discorso vale anche per l'indennità di turno e di reperibilità, espressamente l'art.17, comma 2, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999 prevede che il relativo finanziamento debba essere trovato nell'ambito delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa. Poiché la clausola contrattuale, nel fare riferimento all'indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, richiama le precedenti disposizioni del DPR n.268/1987, che regolavano all'epoca della sottoscrizione del CCNL dell'1.4.1999 la materia, oggi quel richiamo deve intendersi correttamente effettuato alle clausole contrattuali che le hanno successivamente sostituite e cioè agli artt.22, 23, 24, 36 e 37 del CCNL del 14.9.2000.

Le modalità di distribuzione delle risorse per gli istituti di cui sopra, avvengono secondo i criteri di cui al Contratto quadriennale 2012/2015 ad oggi ancora in corso di validità.

9. Incentivazione produttività collettiva (art. 17, c. 2, lett a. CCNL 01/04/99 e s.m.i.) € 74.130,61.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. a CCNL 1.4.1999

A) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.99.;

Art. 37 CCNL 22.1.2004

1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

Art. 5 CCNL 31.07.2009

1. Le parti confermano la disciplina dei compensi per produttività dettata dall'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

Art.18 D.lgs 150/2009 "Criteri e modalità per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance"

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.

Parere Aran 499-18A8.

Riteniamo che la produttività collettiva possa essere correlata al conseguimento di specifici risultati e/o obiettivi assegnati dall'ente ad un gruppo o a una struttura, con la individuazione anche di uno specifico finanziamento definito in sede di contrattazione decentrata. La contrattazione decentrata deve, naturalmente, stabilire anche i criteri per la valutazione, da parte dei dirigenti, dell'apporto dei singoli lavoratori al conseguimento del risultato complessivo.

Suggeriamo, in ogni caso, di non attribuire troppo rilievo all'una o all'altra forma di incentivazione; nella sostanza occorre sempre assicurare un corretto percorso di valutazione che ogni ente è tenuto ad adottare, previa concertazione, ai sensi dell'art.6 del CCNL del 31.3.99.

Le modalità di distribuzione delle risorse per questo specifico istituto, avviene secondo i criteri di cui alla delibera di G.C. n. 30/2014.

10. Incentivazione specifiche attività - ICI (art. 17, c. 2, lett. g CCNL 01/04/99 e s.m.i.) € 3.307,50.

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. G CCNL 1.4.1999

G) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

Art. 4 CCNL del 5/10/2001 comma 3 Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999

La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996

57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.

Art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

11. Incentivazione specifiche attività – Sponsorizzazione (art. 15 comma 1 lett. d CCNL 1/04/1999 come modificato dall'art. 4 CCNL 5/10/2001 e s.m.i.) € 6.785,00
12. Incentivazione funzioni tecniche (art. 17, c. 2, lett. g CCNL 01/04/99 e s.m.i.) € 40.000,00

RIFERIMENTI NORMATIVI/CONTRATTUALI:

Art. 17 comma 2 lett. a CCNL 1.4.1999

G) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).

Art. 4 CCNL del 5/10/2001 comma 3 Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999

3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996

Art. 113 comma 2 e 3 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ((ai sensi del comma 2 e')) ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ((indicate al comma 2)) nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

L'importo sopra evidenziato si riferisce a progettazione ante D.Lgs. 50/2016.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;

UTILIZZO FONDO	
Totale utilizzo fondo progressioni	189.419,36
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a carico fondo	41.177,48
Indennità educatori asilo nido	3.481,32
fondo per le posizioni organizzative	67.996,63
Alte Prof.tà (SE PRESENTI NELL'ENTE)	6.051,96
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	308.126,75
Indennità di turno	27.800,00
Rischio	15.000,00
Maneggio valori	2.900,00
Reperibilità	3.000,00
Disagio	7.000,00
Indennità particolari posizioni art 17 comma 2 lett. F	18.000,00
Compenso previsto dall'art.24, comma 1 CCNL 14.9.2000, per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale	900,00
Produttività collettiva	74.130,61
compensi per sponsorizzazioni	6.785,00
TOTALE UTILIZZO ALTRE INDENNITA'	155.515,61
Lettera k) primo comma art. 15 RIF - I.C.I.	3.307,50
Lett. K -Progettazione	40.000,00
TOT UTILIZZO LETTERA k)	43.307,50
TOTALE UTILIZZO FONDO	506.949,86

c) Gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;

Risultano attualmente in vigore i seguenti CCDI:

CCDI relativo al quadriennio anni 2012 - 2015 con il quale sono state determinate le modalità di attribuzione dell'indennità di turno, reperibilità, maneggio valori, specifiche responsabilità etc

CCDI relativo all'anno 2017 con il quale sono state determinate le modalità di attribuzione dell'indennità di cui sopra, ad eccezione delle progressioni e della retribuzione di posizione e risultato.

1. Progressioni economiche orizzontali STORICHE (*art. 17 comma 2 lett. b CCNL 1.4.1999*) € 180.169,36

2. Retribuzione di posizione e di risultato (*art. 17 comma 2 lett. c CCNL 1.4.1999*) € 67.996,63

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;

E' stata adottata una nuova metodologia di valutazione adeguata alle disposizioni del D.lgs 150/2009.

Nel corso dell'anno 2014 la Giunta Comunale con Delibera n. 30 del 12/02/2014 ha approvato una nuova metodologia coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009 ad oggetto: "Sistema di Misurazione e Valutazione della performance". E' stata inviata una Bozza del Sistema di Valutazione adeguato al D.lgs. 74/2017 al Nucleo di Valutazione ed ai Sindacati al fine di procedere entro il 22 dicembre p.v. all'adozione dell'atto.

3. L'organo di valutazione con verbale del 20.01.2014 ha verificato la coerenza del "Sistema di misurazione e valutazione delle performance" con i criteri espressi dall'art. 7 comma del 3 del D.lgs. 150/09. In particolare sono contenute previsioni di valutazione di merito e sono esclusi elementi automatici come l'anzianità di servizio.

Con il CCDI dell'anno 2013 sono stati introdotti nuovi criteri di distribuzione della produttività così come risulta illustrato al punto a) e b) poco sopra.

e) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);

Per l'anno 2017 sono state previste nuove progressioni economiche orizzontali, che saranno assegnate con i criteri di cui alla deliberazione di G.C. n. 215 del 2007 – all. B

In particolare sono contenute previsione di valutazioni di merito e sono esclusi elementi automatici come l'anzianità di servizio

f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati

dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

E' stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017. Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere gli obiettivi dell'Ente riferiti ai servizi gestiti.

Con la Delibera n. G.C. n. 67 del 13.04.2017 ha approvato il Piano della Performance per l'anno 2017.

Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance che deve contenere le attività di processo dell'Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Giunta.

Gli obiettivi contenuti nel Piano prevedono il crono programma delle attività, specifici indici/indicatori (quantità, qualità, tempo e costo) di prestazione attesa e il personale coinvolto. Si rimanda al documento per il dettaglio degli obiettivi.

Il COMMISSARIO in particolare, con Delibere n. 87 e 88 del 29.11.2017 rispettivamente con oggetto **"CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE PER L'ANNO 2017 – RISORSE DECENTRATE – INCREMENTO RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 15, COMMI 2 E 4, CCNL 01.04.99- PROVVEDIMENTI"** e **"CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE PER L'ANNO 2017 – RISORSE DECENTRATE – INCREMENTO RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 15, COMMIA 5, CCNL 01.04.1999 - PROVVEDIMENTI"** ha stabilito di incrementare le risorse:

- ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 è stata autorizzata l'iscrizione, fra le risorse variabili, della quota fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, nel rispetto del limite dell'anno 2010 e finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall'Ente nel Piano esecutivo di Gestione 2017 unitamente al Piano della Performance approvato con Delibera della G.C. n. 67 del 13.04.2017;

L'importo previsto è pari a € 38.001,96 che verrà erogato solo successivamente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi. Tali risorse potranno essere inserite solo in presenza del preventivo accertamento da parte dell'Organo di Valutazione, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999

Si precisa che gli importi, qualora non dovessero essere interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie del fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

- ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 è stata autorizzata l'iscrizione, fra le risorse variabili, delle somme necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato da attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, per un importo pari a € 34.570,82. In particolare tali obiettivi sono contenuti nel Piano esecutivo di Gestione 2017 unitamente al Piano della Performance approvato con Delibera della/del COMMISSARIO n. G.C. n. 67 del 13.04.2017 e ne vengono qui di seguito elencati i titoli:
 - - Progetto "CREAZIONE DI UN NUOVO SPORTELLO RELATIVO AL PIANO OPERATIVO"
€. 11.781,00
 - - Progetto "PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI PROGETTI CARTOGRAFICI INTERATTIVI"
€. 6.774,00
 - -.Progetto "AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA ED ATTIVITA' RICREATIVE AGGIUNTIVE"
€. 2.328,40
 - -.Progetto "APERTURA DI TRE APPARTAMENTI CON AFFITTO SOCIALE AGEVOLATO"
€. 3.104,64

• -Progetto“AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “C. MAGNANI”.	€.	3.104,64
• - Progetto “ LA TUA MENSA ON LINE”	€.	4.646,88
• - Progetto “ CERTIFICAZIONI PER DETRAZIONI SPESE SCOLASTICHE 730”	€.	2.831,18
		TOTALE €. 34. 570,82

Si precisa che gli importi qualora non dovessero essere interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie del fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell’Ente.

Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ai sensi dell’art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all’ordinaria attività lavorativa

- ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. d del CCNL 1.4.1999 è stata autorizzata l’iscrizione fra le risorse variabili delle somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall’art. 43 della Legge 449/1997 per € **6.785,00**, rispettivamente per *ICI – PROGETTO ACQUE E INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO*

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nessun'altra informazione

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2017 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n. 88 del 29.11.2017 di indirizzo *del* COMMISSARIO alla delegazione di parte pubblica e per la costituzione del Fondo 2017
- Determina n. 2412 del 04.12.2017 del Dirigente del Servizio AA.GG. e Gestione delle Risorse della costituzione del Fondo 2017;

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, per l'anno 2017 risulta, come da allegato schema di costituzione del Fondo così riepilogato:

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 31 c. 2 CCNL 22.01.2004	268.767,82
Incrementi contrattuali consolidati	
Art. 32 c. 1 CCNL 22.01.2004	18.758,70
Art. 32 c. 2 CCNL 22.01.2004	15.128,05
Art. 32 c. 7 CCNL 22.01.2004	6.051,96
Art.4 c. 1 CCNL 9.5.2006	14.778,58
Art.8 c. 2 CCNL 11.4.2008	18.322,73
Totale incrementi contrattuali consolidati	73.040,02
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
Art. 4 c. 2 CCNL 5.10.2001	67.613,60
Art. 15 c. 5 CCNL 1.4.1999	13.923,70
Dichiarazione congiunta n° 14 del CCNL 22.1.2004 e n° 1 del CCNL 31.7.2009	16.188,48
<i>Riduzione Stabile Straordinario (art. 14 c. 3 CCNL 1.4.1999</i>	<i>771,11</i>

Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	98.496,89
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	440.304,73

**La dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 (biennio economico 2004/2005) e n. 4 del CCNL 9/5/2006 e n. 1 del CCNL 31/07/2009 prevedono per l'anno 2004, 2006 e 2009 che: "...l'importo stipendiale riconosciuto a favore del personale dipendente collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, anch'esso a carico del bilancio dell'Ente". L'Ufficio Ragioneria ha predisposto l'importo di cui sopra che dovrà essere finanziato con risorse di bilancio, non dovendo intaccare il fondo produttività (oltre alle cifre provenienti dagli aumenti del CCNL precedenti). Analogamente, i CCNL 2006, 2008 prevedevano tale disposizione. Si tenga presente che le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale, relative al monitoraggio del contratto integrativo decentrato, prevedono, tra le voci di entrata, un rigo apposito che evidenzia tale importo, necessario alla copertura della quota rideterminata delle progressioni economiche orizzontali, conseguenti ai benefici economici previsti dai CCNL. Tale importo dovrà essere inserito per il pareggio con la parte uscita, considerato che la voce di utilizzo per le c.d. "progressioni" deve essere decurtata nell'importo complessivo. Si consideri altresì che la voce "progressioni", pur essendo finanziata dal fondo risorse decentrate, deve essere immediatamente erogata nella busta paga, costituendo una voce "fissa" dello stipendio del dipendente, per quanto separatamente rilevata. Risulta pertanto estremamente laborioso procedere alla suddivisione contabile di tali importi. Pertanto le soluzioni possono essere le seguenti:

1) Separare contabilmente gli importi nella quota per progressioni a carico del bilancio e a carico del fondo; far transitare dal fondo la sola quota a carico dello stesso, procedendo al ricalcolo, a consuntivo, delle quote effettivamente erogate.

2) Far transitare dal fondo, nella parte entrata la differenza calcolata per tale voce e procedere, in uscita, alla decurtazione della somma totale (a carico del fondo e a carico del bilancio).

Si ritiene che la soluzione prospettata al punto 1) risulti estremamente laboriosa mentre la soluzione di cui al punto 2) mostri una maggiore coerenza contabile, in quanto permette di evidenziare e di avere sempre a disposizione il dato che dovrà successivamente essere indicato nel Conto annuale. Tale metodo è stato scelto fin da principio in questo Ente e ne viene lasciata traccia nel prospetto di costituzione del fondo alle voci "Dichiarazione congiunta.(incremento valore per nuovo importo progressioni)", in corrispondenza degli incrementi di ogni CCNL.

Sezione II - Risorse variabili

Quali voci variabili di cui all'art. 31 comma 3 CCNL 22.1.2004 sono state stanziare:

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 15 c. 1 Lettera d) CCNL 1.4.1999	3.307,50
Art. 15 c. 1 Lettera k) CCNL 1.4.1999 - ICI	3.307,50

Art. 15 c. 2 CCNL 1.4.1999	38.001,96
Art. 15 c. 5 CCNL 1.4.1999	34.570,82
TOTALE VOCI VARIABILI sottoposte al limite	79.187,78
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Altro - Art. 15 c. 1 Lettera k) CCNL 1.4.1999	40.000,00
Art. 15 c. 1 Lettera d) CCNL 1.4.1999	3.477,50
TOTALE VOCI VARIABILI NON sottoposte al limite	43.477,50
TOTALE RISORSE VARIABILI	122.665,28

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre)	
Decurtazione ATA	0,00
Decurtazione nuovi incarichi di Posizione Organizzativa.	0,00
Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	56.020,15
Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016	0,00
TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	56.020,15

DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	
Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016	0,00

TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILI	0,00
--	-------------

TOTALE DECURTAZIONI	56.020,15
----------------------------	------------------

Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce " che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»

Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).

Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto vi sono differenze che dovranno generare la riduzione del fondo del 2017.

Come da determina di costituzione del fondo dell'anno 2014, si inserisce la decurtazione pari a € 56.020,15.

Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza,), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 20105. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) .

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato."

Nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00

Si precisa che il totale del fondo (solo voci soggette al blocco) per l'anno 2017 al netto delle decurtazioni è pari ad € 463.472,36.

Pertanto si attesta che il fondo 2017 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono le risorse di cui alla lettera k dell'art. 15 comma 1 per l'avvocatura, gli importi di cui alla lettera d dell'art. 15, delle economie dell'anno precedente di cui all'art. 15 comma 1 lett. m e dell'art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999).

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	440.304,73
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità (B)	56.020,15
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B)	384.284,58
TOTALE Risorse variabili (C)	122.665,28
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	0,00
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)	122.665,28
TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)	506.949,86

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a ammontano ad un totale di € 4.323,46 gli importi di cui alla lettera b e c ad un totale di € 41.177,48 .

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi "cristallizzati", sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza dei relativi benefici, mentre la differenza rispetto al costo erogato nella busta paga (aggiornato con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali) resta a carico del bilancio (Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2017 con la determina di costituzione del Fondo n. 2412 del 04.12.2017 il Dirigente del Servizio AA.GG. e Gestione delle Risorse ha reso indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004 alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, *progressioni economiche*) poiché già determinate negli anni precedenti.

Vanno, *inoltre, sottratte alla contrattazione* le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo *poiché regolate nelle annualità precedenti.*

UTILIZZO RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	2017
Progressioni economiche STORICHE	180.169,36
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo	41.177,48
Indennità educatori asilo nido	3.481,32
Fondo per le posizioni organizzative STORICHE	67.996,63
Alte professionalità STORICHE (SE PRESENTI NELL'ENTE)	6.051,96
Totale utilizzo risorse stabili	298.876,75
TOTALE RISORSE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	298.876,75

CALCOLO RISORSE PER PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN ESSERE:

Il calcolo è scaturito, in via previsionale, dai riepiloghi delle voci stipendiali 2017 che hanno generato un importo complessivo di €. 180.169,36

COSTO PER INDENNITA' DI COMPARTO

Il calcolo è scaturito, in via previsionale, dai riepiloghi delle voci stipendiali 2017 che hanno generato un importo complessivo così distinto:

- quota bilancio €. 4.323,46
- quota fondo €. 41.177,48

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

DESTINAZIONI REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	2017
Progressioni economiche specificatamente contratte nel CCDI dell'anno	9.250,00
turno	27.800,00
rischio	15.000,00
maneggio valori	2.900,00

reperibilità	3.000,00
disagio	7.000,00
indennità particolari posizioni (art. 17 comma 2 lett. f CCNL 1.4.1999)	18.000,00
compenso previsto dall'art.24, comma 1 CCNL 14.9.2000, per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale	900,00
produttività collettiva	74.130,61
compensi per SPONSORIZZAZIONI Lettera d) primo comma art. 15	6.785,00
Lettera k) primo comma art. 15 RIF - I.C.I.	3.307,50
Let. K - Progettazione	40.000,00
TOTALE RISORSE REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	208.073,11

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Le risorse ancora da contrattare ammontano ad € .0,00

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

TOTALE RISORSE non regolate specificamente dal Contratto Integrativo (A)	298.876,75	+
TOTALE RISORSE regolate specificamente dal Contratto Integrativo (B)	208.073,11	=
TOTALE UTILIZZO (A+B)	506.949,86	
TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE [TOTALE FONDO – (A+B)]	0	

Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera a ammontano ad un totale di € 4.323,46 gli importi di cui alle lettere b e c ad un totale di € 41.177,48 .

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi "cristallizzati", sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza dei relativi benefici, mentre la differenza rispetto al costo erogato nella busta paga (aggiornato con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali) resta a carico del bilancio (Dichiarazione congiunta n.14 CCNL 22.1.2004).

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

- a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.

Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto) pari a € 308.126,75 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad € 384.284,58.

- b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, adeguato al D.Lgs 150/2009 e all'art. 37 del CCNL 22.1.2004.

Le risorse destinate alla produttività saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione (contenuti nel Piano Performance), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione.

Sinteticamente viene riportata la modalità di attribuzione degli incentivi di produttività:

- Valutazione con punteggio del 100% - erogazione premio del 50% del Fondo di produttività in riferimento alla valutazione complessiva conseguita per il 40% dei dipendenti
- Valutazione con punteggio compreso tra il 25,01% ed il 100% - erogazione premio del 50% del Fondo di produttività in riferimento alla valutazione complessiva conseguita per il 60% dei dipendenti
- Valutazione con punteggio inferiore al 25% nessuna erogazione

(pertanto il 40% dei dipendenti che hanno raggiunto il punteggio massimo, percepirà il 50% delle risorse destinate alla produttività ed il restante 60% dei dipendenti percepirà il rimanente 50%)

- c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.

In particolare, si evidenzia che

per l'anno in corso è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali che saranno attribuite con le modalità di cui alla delibera di G.C. n. 215/2007.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

In dettaglio:

Tabella 1			
COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2017 (A)	Fondo 2016 (B)	Diff A-B
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art 32)	268.767,82	268.767,82	
Incrementi contrattuali			
Incrementi ART 32 ccnl 22.01.04 (1,2,7 parte fissa)	39.938,71	39.938,71	
Incrementi Ccnl 04-05 EELL (art. 4 cc. 1 parte fissa)	14.778,58	14.778,58	
Incrementi Ccnl 06-07 EELL (art. 8 cc. 2 parte fissa)	18.322,73	18.322,73	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 Ccnl EEL 00-01)	67.613,60	64.534,42	3.079,18
Quinto comma art. 15 CCNL 1.4.1999 (parte fissa per incremento dotazione organica)	13.923,70	13.923,70	
Dichiarazione congiunta n° 14 del Ccnl 02-05, n. 1 del Ccnl 08-09 (incremento progressioni economiche orizzontali)	16.188,48	16.188,48	
Riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 3 CCNL98-01)	771,11	771,11	
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	440.304,73	437.225,55	3.079,18

Risorse variabili			
Poste variabili sottoposte al limite			
Art. 15 c.1 lett. d CCNL 1.4.1999 Risparmi di gestione (art. 43 L 449/1997)	3.307,50	0	
Lettera k) 1° comma art. 15 ICI (art. 15 c. 1 lett. k - parte variabile Ccnl EELL 98-01)	3.307,50	6.672,02	
Art. 15 comma 2 CCNL 1.4.1999 (1,2% m salari 1997)	38.001,96	38.001,96	
Attiv. nuovi servizi o riorgan (art. 15 c. 5 - parte variabile Ccnl EELL 98-01)	34.570,82	34.570,82	
Poste variabili non sottoposte al limite			
Altro - Art. 15 c. 1 Lettera k) CCNL 1.4.1999	40.000,00	40.000	
Art. 15 c.1 lett. d CCNL 1.4.1999 Risparmi di gestione (art. 43 L 449/1997)	3.477,50	0	
Economie anno prec.		107,95	
Totale risorse variabili	122.665,28	123.416,25	
Decurtazioni del Fondo			
Decurtazione operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	56.020,15	56020,15	
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0	
Decurtazione per rispetto limite 2016	0,00	-	-
Totale decurtazioni del fondo	56.020,15	-	-
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	440.304,73	437.225,55	
Risorse variabili	122.665,28	123.416,25	

Decurtazioni	56.020,15	56.020,15	
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	506.949,86	504.621,65	

Tabella 2			
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2017 (A)	Fondo 2016 (B)	Diff A-B
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
progressioni economiche STORICHE	180.169,36	205.447,58	
Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04, quota a carico fondo	41.177,48	45.984,46	
Indennità educatori asilo nido	3.481,32	3.842,88	
fondo per le posizioni organizzative STORICHE	67.996,63	67.996,63	
Alte professionalità: somme accantonate in caso di assenza di ALTE PROF.TA' nell'Entee presenza dell'art. 31 c. 7 CCNL 22.01.2004	6.051,96	6.051,96	
Totale destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	298.876,75	329.323,11	
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
progressioni economiche specificatamente contratte nel CCDI dell'anno	9.250,00		
indennità di turno	27.800,00	29.700	
rischio	15.000,00	15.400	
maneggio valori	2.900,00	2.100	
reperibilità	3.000,00	3.500	
disagio	7.000,00	6.800	
indennità particolari posizioni art 17 comma 2 lett. F	18.000,00	18.000,00	
compenso previsto dall'art.24, comma 1 CCNL 14.9.2000, per il personale che presta attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale	900,00	1.500,00	
produttività collettiva	74.130,61	51.626,12	
Lettera d) primo comma art. 15 SPONSORIZZAZIONI	6.785,00	0	

Lettera k) primo comma art. 15 RIF - I.C.I.	3.307,50	6.672,02	
Let. K -Progettazione	40.000,00	40.000,00	
Totale destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	208.073,11	175.298,14	
(eventuali) Destinazioni da regolare			
Risorse ancora da contrattare			
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00		
Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	298.876,75	329.323,11	
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	208.073,11	175.298,14	
(eventuali) destinazioni ancora da regolare	0,00		
Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione	506.949,86	504.621,65	

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

- a) **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2017;
- b) **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)
- c) **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2017 come segue:

- le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) saranno imputate ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;

- la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sarà imputata ai capp/interventi 105116 e 105132 del bilancio 2017 gestione competenza nonché ai rispettivi capp.li per oneri ed irap 105126, 105134e 105180.
- le voci relative agli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs 163/2006 saranno iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono – capp.li 105241 e 105188;

Si attesta che la spesa del personale per la media del triennio 2011-2013 era pari ad € 3.779.009,18

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2017 , in previsione, è al di sotto dell'importo di cui sopra.

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Sezione II -Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2017, così come previsto dal D.Lgs. 75/2017 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2016, relativamente al rispetto del limite.

Si precisa, inoltre che il **fondo dell'anno precedente risultava pari a € 464.513,70** (INSERITO IL TOTALE RISORSE FONDO ANNO PRECEDENTE per rispetto limite 2015 ovvero fondo anno 2016 meno la decurtazione per superamento limiti 2015) mentre per **l'anno 2017 è pari ad € 463.472,36**.

Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell'anno al netto della eventuale decurtazione del limite dell'anno 2016. Pertanto si attesta che il fondo 2017 risulta non superiore al fondo dell'anno precedente. Tali valori non includono le risorse di cui alla lettera k dell'art. 15 comma 1 l'avvocatura, gli importi di cui alla lettera d dell'art. 15, le economie dell'anno precedente di cui all'art. 15 comma 1 lett. m e le somme di cui all'art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999).

Per quanto riguarda la spesa, esaminata la parte di utilizzo oggetto della contrattazione, si evidenzia che a preventivo risulta rispettato il limite di spesa del Fondo.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2017, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2017, approvato con deliberazione consiliare n. G.C. n. 34 del 28.03.2017 esecutiva.

L'ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Il totale del fondo come da determinazione n. 2412 del 04.12.2017 è impegnato ai vari capitoli del bilancio 2017 come segue:

- per €. 180.169,36: progressioni economiche in essere la cui copertura è garantita dai rispettivi capitoli d bilancio;
- per €. 41.177,48: indennità di comparto la cui copertura è garantita dai rispettivi capitoli di bilancio;
- per €. 3.481,32: altre indennità personale educativo e indennità art. 37, comma 4, CCNL 06/07/1995 la cui copertura è garantita dai rispettivi capitoli di bilancio;
- per €. 67.996,63: Fondo indennità di posizione e risultato AA.OO. articolato come segue:
 - €. 59.800 per indennità di posizione la cui copertura è garantita dai rispettivi capitoli di bilancio;
 - €. 8.196,63 per indennità di risultato delle posizioni organizzative – da erogare – cap. 105116;
- per €. 6.051,96 per eventuale alta prof.tà da istituire – cap. 105116
- per €. 85.407,83 al Cap. 105116 "Fondo Prod.tà generale P.F." competenza 2017;
- per €. 76.050,28 al Cap. 105132 "Fondo Prod.tà generale P.V." competenza 2017 di cui €. 42.735,94 da impegnare;
- per €. 22.676,84 al Cap. 105126 "Contr. C/EnteProd.tà generale P.F" competenza 2017;
- per €. 9.918,24 al Cap. 105134 "Contr. C/EnteProd.tà generale P.V" competenza 2017;
- per €. 11.583,43 al Cap. 105180 "Irap su Prod.tà generale" competenza 2017;
- per €. 40.000,00 al Cap. 105241 "Fondo Progettazione" competenza 2017 di cui € 18.071,47 già impegnati/liquidati ed €. 21.928,53 da impegnare;
- per €. 2.727,12 al Cap. 105188 " Irap per Fondo Progettazione" competenza 2017;
- per €. 6.615,00 al Cap. 100911 " Compenso per progetto depurazione"competenza 2017.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di €. 20.000,00.

Sii evidenza che il personale assunto con contratto a tempo determinato, le competenze liquidate e da liquidare a titolo di retribuzione accessorie sono finanziate dalla contrattazione integrativa e trovano capienza nel medesimo fondo unico; per il personale comandato non si procede ad alcuna liquidazione di salario accessorio.

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica

dr. Claudio Sbragia ___ F.to all'originale_____

Per la parte relativa allo schema di relazione tecnico – finanziaria

Il Dirigente del Servizio AA.GG. e Gestione delle Risorse

d.ssa Antonella Bugliani _ F.to all'originale_____

Pescia, 18 dicembre 2017